Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 11 luglio — Numero 162

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 883 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, relativo alla soppressione di due Commissioni per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per appalti, forniture e lavorazioni militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 884 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili durante la guerra fra l'Amministrazione militare e le Associazioni della Croce rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta, nonchè relativo alla validità del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1155, che istituiva temporaneamente un posto di direttore generale nell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica delle disposizioni del R. decreto 23 agosto 1917, n. 1319, inerenti alla istituzione della Direzione generale di sanità militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 886 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti Luogotenenziali:

1° decreto-legge Luogotenenziale n. 1086 in data 21 giugno 1919, concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante;

2° decreto-legge Luogotenenziale n. 1087, in data 21 giugno 1919, che stabilisce norme per l'ammissione negli Istituti nautici;

3° decreto-legge Luogotenenziale n. 1088 in data 21 giugno 1919, che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio o sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi Istituti nautici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 888 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere alle Provincie, fino alla concorrenza della somma di tre milioni di lire, mutui per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione, l'ampliamento e il restauro di fabbricati e l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 894 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale numero 746 del 26 aprile 1917 concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni, con l'emendamento risultante dall'art. 1 del testo approvato dal Parlamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DI SCALEA — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 895 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1917 del termine entro il quale, giusta l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, è data facoltà al Governo del Re di provvedere alla iscrizione, nelle rispettive classi, delle vie navigabili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 838 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 febbraio 1913, n. 228, con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione 7 gennaio 1913, mediante la quale venne accordata alla Società anonima ferrovia Mantova-Peschiera la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore e a sezione normale da Mantova a Peschiera;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, numero 748, con cui fu approvato e reso esecutorio l'atto suppletivo 24 maggio 1916, a parziale modificazione della convenzione su citata;

Visto l'istrumento 21 settembre 1921 per notar Tito Azzini di Monzambano (provincia di Mantova) con cui fu costituito il Consorzio interprovinciale per la ferrovia Mantova-Peschiera;

Visto il Nostro decreto 29 gennaio 1922, per notar Azzini suddetto, col quale la Società anonima ferrovia Mantova-Peschiera, ora in liquidazione cede al Consorzio interprovinciale suindicato la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia in parola con tutti gli obblighi e diritti inerenti, così come derivano dalle convenzioni su richiamate;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio interprovinciale per la ferrovia Mantova-Peschiera è riconosciuto cessionario della concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia ora detta e sostituito alla Società anonima ferrovia Mantova-Peschiera in tutti gli obblighi e diritti inerenti alla concessione stessa secondo le convenzioni 7 gennaio 1913 e 4 giugno 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 giugno 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Favignana (Trapani).

SIRE!

In seguito al risultato delle ultime elezioni generali della provincia di Trapani diciannove su venti consiglieri assegnati al comune di Favignana rassegnarono le dimissioni, sicchè il prefetto dovette affidare ad un commissario la gestione provvisoria della civica azienda.

Non ritenendosi conveniente e legittimo protrarre più oltre la gestione dello straordinario amministratore ed occorrendo da altra parte fare opera sollecita ed efficace per la completa sistemazione dei pubblici servizi si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio dell'attuale commissario prefettizio.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 7 corrente, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Favignana, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2

Il signor ragioniere Rodolfo Rotolo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1922

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Corsi Torelli Carlo, tenente. L'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 febbraio 1919, è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Melli Angelo, tenente in aspettativa per motivi speciali. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 13 marzo 1922.

Arma di artiglieria

(Ruolo combattente).

Tenti colonnelli.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Berti cav. Raffaele, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 aprile 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Battaglia cav. Angelo, maggiore in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio attivo dal 16 marzo 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Lo Giudice Egidio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 6 gennaio 1922 e richiamato in servizio dal 7 gennaio detto, con decorrenza assegni dal 16 gennaio 1922.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Tedesco Ubaldo, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 26 marzo 1922, e richiamato in servizio dal 27 marzo detto con decorrenza assegni dal 1° aprile 1922.

Pisciotta Luigi, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 3 gennaio 1922.

Dell'Isola Umberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 28 febbraio 1922.

Caroni Italo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 13 gennaio 1922.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri, sono richiamati in servizio attivo:

Della Valle Carlo — Bonessa Enrico — Biagi Dario — Schiavo Achille — Debenedetti Ugo — De Marco Gesualdo — Cittadini Alessandro — Curti Antonio — Sclavo Francesco — Maisano Benedetto — Ruggiero Errico — Pinacci Giulio.

Con R. decreto del 12 marzo 1921:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri, sono trasferiti, a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali:

Lagalla Teodoro — Pirani Enzo — Marchesiano Principio — Moroni Giulio — Iozza cav. Girolamo — Lanza Camillo — Grimaldi Alessandro — Pericoli Antonio — Bordigioni cav. Britfanico — Sangiovanni Gelmini Giovanni — Lise Amedeo.

Ferrara Aurelio, capitano, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Ciancio Sergio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito, dal 21 novembre 1921, in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Tenenti

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Orani Orazio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1922.

Porfilio Ettore, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogato dal 4 febbraio 1922.

Arma del genio.

Colonnelli

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Crocco cav. Gaetano, colonnello in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° marzo 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Gerboni cav. Michele, maggiore in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° marzo 1922.

Gioia cav. Flavio, maggiore in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° marzo 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 23 gennaio 1922:

Giove Luigi, capitano, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 5 ottobre 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento genio dal 1° febbraio 1922.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Rischi di guerra in navigazione

Conto introiti e spese per l'esercizio 1920.

Entrata.

1. Premi introitati nel 1920:				
a) Per assicurazioni su navi e merci:				
1. Assicurazioni dirette Privati . . . . L.	11.335 90			
2. Assicurazioni Amministrazioni di Stato . . . . »	30.994.254 06			
3. Riassicurazioni . . . . »	531.919 62			
		31.537.509 58		
con deduzione delle quote cedute al Consorzio fra Imprese Nazionali di Assicurazione contro i rischi di guerra . . . . L.		765 60		
			31.536.743 98	
b) Per riassicurazioni infortuni:				
1. Industrie terrestri . . . . »		67.867 90		
2. Gente di mare . . . . »		1.067.937 50		
			1.135.805 40	
				32.672.549 38
2. Provvigioni rimborsate su premi di esercizi precedenti stornati . . . . L.			240.527 15	
con deduzione delle quote corrisposte ai Riassicuratori . . . . »			223 59	
				240.303 56
3. Storno di sinistri degli esercizi precedenti in conseguenza di nuovi accertamenti:				
1. Assicurazioni dirette . . . . L.		25.083.912 38		
2. Riassicurazioni . . . . »		1.168.425 08		
3. Assicurazioni dirette Privati . . . . »		252.587 90		
			26.504.926 36	
meno quote a favore dei Riassicuratori . . . . L.			55.875 70	
				26.449.050 66
4. Diritti di polizza:				
a) Per assicurazioni dirette . . . . L.			146 10	
b) Per riassicurazioni . . . . »			347 —	
				493 10
5. Introiti per ricuperi effettuati . . . . L.				7.151.816 59
6. Interessi attivi:				
a) Su titoli . . . . L.			19.280.863 64	
b) Sul deposito in Conto Corrente presso la Banca d'Italia e diversi . . . . »			708.990 88	
c) Su anticipazione attiva su titoli del V Prestito Nazionale . . . . »			6.928.141 71	
				26.917.996 23
7. Utili sul cambio . . . . L.				9.299 87
8. Utile sui titoli:				
a) Provvigioni sopra rinnovi di Buoni del Tesoro Ordinari e su acquisto titoli Consolidato 5 0/0 . . . . . L.				599.009 30
Totale delle Entrate L.				94.040.518 69

Uscita.

1. Provvigioni corrisposte				
a) su premi di assicurazioni dirette . . . . L.		821 97		
b) su premi di riassicurazione . . . . »		114.706 80		
			115.528 77	
con deduzione delle quote corrisposte all'Istituto dai Consorzi di Riassicurazioni . . . . . L.			65 10	
				115.463 67
2 Indennizzi per sinistri:				
a) Inerenti ad assicurazioni su navi e merci:				
1. Per assicurazioni dirette . . . . L.	21.765.324 72			
2. Per riassicurazioni . . . . »	21.532.317 64			
3. Per assicurazioni dirette Privati . . . . »	39.703 25			
		43.337.345 61		
con deduzione delle quote corrisposte o da corrispondere dai Riassicuratori . . . . L.		49.661 90		
			43.287.683 71	

b) Inerenti a riassicurazioni infortuni:			
1. Industrie terrestri . . . . L.	5.080 55		
2. Gente di mare . . . . »	70.710 93		
		75.791 48	
			43.363.475 19
3. Quote di partecipazione agli utili dovute ai sindacati per riassicurazioni infortuni . . . . L.			654.404 65
4. Premi stornati nell'esescizio in conseguenza alle variazioni di tariffa e relativi ad esercizi precedenti:			
a) Su assicurazioni dirette . . . . L.	455.250 —		
b) Su assicurazioni Amministrazione Stato . . . . »	25.753.668 97		
c) Su riassicurazioni . . . . »	2.046.395 33		
		28.255.314 30	
con deduzione delle quote restituite dai Riassicuratori . . . . L.		2.630 50	
			28.252.683 80
5. Interessi passivi . . . . L.			565.576 48
6 Spese generali:			
a) Diritti di custodia valori . . . . L.		87.884 46	
b) Premi ad equipaggi . . . . »		187.069 44	
c) Spese relative alla liquidazione dei sinistri . . . . »		12.010 54	
d) » di arbitrato . . . . »		47.125 15	
e) » di perizia . . . . »		26.436 —	
f) » legali . . . . »		1 370 65	
g) » di amministrazione . . . . »		351.675 21	
h) Erogazioni . . . . »		159.500 —	
			873.071 45
7. Perdita per svalutazione dei titoli . . . . L.			11.367.728 92
8. Sopravveniente passive . . . . »			121.093 70
L.			85.313.497 86
Utile netto dell'esercizio . . . »			8.727.020 83
L.			94.040.518 69

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1920.

Attività.

1. Titoli:		
Buoni del Tesoro ordinari 6 % . . . . L.	155.062 500 —	
Buoni del tesoro triennali 5 % . . . . »	29.220.000 —	
Prestito Nazionale Consolidato 5 % emissione 1918 . . . . »	32.955.177 44	
Prestito Nazionale Consolidato 5 % emissione 1920 . . . . »	122.535.066 64	
		339.822.744 08
2. Deposito in c/c presso la Banca d'Italia		1.909.834 08
3. Anticipazione attiva su titoli del V Prestito Nazionale		133.876.596 75
4. Debitori diversi:		
a) Cassa Nazionale Infortuni . . . . L.	273.211 43	
b) Amministrazioni dello Stato - Per saldo dei Conti correnti . . . . »	57.839.971 89	
c) Consorzio Riassicuratori di Londra . . . . »	319.214 34	
d) Compagnie di Assicurazione . . . . »	17.388 55	
e) Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Conto corrente . . . . »	418.950 84	
f) Riassicuratori - Per sinistri di retrocessione in corso di liquidazione . . . . »	665.846 80	
g) Diversi . . . . »	5.697.531 39	
		65.232.115 24
5. Ratei attivi di competenza dell'esercizio:		
a) Ratei interessi su anticipazioni su titoli del V Prestito Nazionale concesse all'Istituto Nazionale delle assicurazioni . . . . L.	5.020.372 38	
b) Ratei interessi su Buoni Triennali del Tesoro . . . . »	406.097 91	
		5 426.470 29
6. Valore dei lavori eseguiti per ricupero e riattamento di navi da ricuperarsi a lavori ultimati . . . . L.		482.550 60

7. Somme già versate al Ministero del Tesoro ed erogate per suo conto:			
a) Versate all'Opera Nazionale dei combattenti	L.	247.894.910 30	
b) Versate per il servizio delle polizze ai militari combattenti	»	25.469.881 62	
c) Credito verso il *War Risk* di Londra, accreditato direttamente al Tesoro	»	155.152.575 96	
d) Versate alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali - Per erogazioni a favore della Cassa Nazionale Invalidi della Marina mercantile	»	28.500.000 —	
e) Versate per integramento di indennità per infort. maritt. (Art. 5 D. L. 3 aprile 1919, n. 536)	»	2.646.315 62	
			459.663.683 50
Totale delle Attività	L.		1.006.413.994 54

Passività.

1. Creditori diversi:			
a) Amministrazioni dello Stato - Saldi creditori	L	150.376 60	
b) Compagnie di assicurazione - Saldi creditori	»	4.171.374 88	
c) Assicurati diversi - Saldi creditori	»	8.177 44	
d) Sinistri liquidati in deposito presso l'Istituto in c/ fruttifero 5 0/0	»	4.330.685 87	
e) Diversi	»	88.283 72	
			8.749.438 51
2. Somme dovute per sinistri in corso di liquidazione:			
Relativi a corpi di navi e merci	L.	215.209.098 11	
Relativi a infortuni	»	216.442 97	
			215.425.541 08
3. Competenze dell'esercizio 1921 per rate di interessi riscossi anticipatamente su Buoni del Tesoro	L.		3.541.614 60
Totale delle passività	L.		227.716.594 19
4. Riserva straordinaria	»		50.000.000 —
Utile esercizi precedenti	L.	719.970.379 52	
Utile esercizio 1920	»	8.727.020 83	
			728.697.400 35
	L.		1.006.413.994 54

Il presidente del Consiglio di amministrazione
STRINGHER.

Il direttore generale
G. TOJA.

Il ragioniere capo
SCARAMELLI.

I sindaci
CHINO FUCINI — ENNIO GRAPELLI — RICCARDO ORSI.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Gestione delle riassicurazioni

contro i danni dei rischi ordinari della navigazione – incendio – furto – infortuni – responsabilità civile e grandine

Conto introiti e spese per l'esercizio 1920.

Entrata.

1. Riserva:				
Riporto delle riserve dell'anno precedente:				
a) **Riserva Danni:**				
1. Relativa al Ramo Trasporti	L.	34.432.324 —		
2. Relativa al Ramo Incendio	»	1.410.831 77		
3. Relativa al Ramo Furto	»	22.923 98		
4. Relativa al Ramo Infortuni e Responsabilità civile	»	11.161 50		
			35.877.241 25	
b) **Riserva Premi:**				
1. Relativa al Ramo Trasporti	L.	9.767.631 60		
2. Relativa al Ramo Incendio	»	1.400.736 54		
3. Relativa al Ramo Furto	»	16.664 65		
4. Relativa al Ramo Infortuni e Responsabilità civile	»	42.321 14		
			11.227.353 93	47.104.595 18

2. Premi:				
a) Premi introitati nell'esercizio al netto delle quote retrocesse alle Compagnie:				
1. Per il Ramo Trasporti . . . . . L.	85.511.383 94			
2. Per il Ramo Incendio . . . . . »	16.949.678 95			
3. Per il Ramo Furto . . . . . »	158.791 06			
4. Per il Ramo Infortuni e Responsabilità civile . . . . . »	797.756 31			
5. Per il Ramo Grandine . . . . . »	4.316.918 03			
		107.764.528 29		
b) Premi a scadere nell'esercizio 1921 relativi ad assicurazioni del Ramo Trasporti . . . . . L.		26.391.033 17		
			134.155.561 46	
3. Reddito del patrimonio:				
1. Interessi su Titoli . . . . . L.		1.944.250 —		
2. Provvigioni su Titoli . . . . . »		35.350 —		
3 Interessi attivi diversi . . . . . »		156.096 05		
			2.135.696 05	
4. Differenze di cambio:				
Utile sul cambio realizzato sull'esercizio . . . . . L.			3.943.280 49	
Totale delle Entrate . . . L.			187.339.133 18	
Perdita dell'esercizio . . . . . . »			3.912.521 68	
A pareggio . . . L.			191.251.654 86	

Uscita.

1. Sinistri liquidati nell'esercizio:				
Al netto delle quote a carico dei riassicuratori:				
1. Relativi al Ramo Trasporti . . . . . L.		67.691.495 04		
2. » » Incendio . . . . . »		7.011.944 98		
3. » » Furto . . . . . »		77.504 58		
4. » » Infortuni e Responsabilità civile . . . . . »		118.437 23		
5. » » Grandine . . . . . »		3.997.149 97		
			78.896.531 80	
2. Provvigioni:				
a) Provvigioni a carico dell'esercizio, al netto delle provvigioni sulle quote retrocesse:				
1. Relative al Ramo Trasporti . . . . . L.	12.003.590 64			
2. » » Incendio . . . . . »	4.877.117 77			
3. » » Furto . . . . . »	49.816 75			
4. » » Infortuni e Responsabilità civile . . . . . »	244.259 74			
5. » » Grandine . . . . . »	794.350 32			
		17.969.135 22		
b) Provvigioni a scadere nel 1921 relative al Ramo Trasporti . . . . . L.		3.860.077 30		
			21.829.212 52	
3. Quote partecipazioni utili:				
1. Del Ramo Incendio . . . . . »		63.181 31		
2. » Furto . . . . . »		7 81		
3. » Infortuni e Responsabilità civile . . . . . »		6.052 68		
			69.241 80	
4. Riserve:				
Riserve dell'esercizio al netto delle retrocessioni:				
a) Riserva Danni:				
1. Relativa al Ramo Trasporti . . . . . L.	55.748.272 —			
2. » » Incendio . . . . . »	3.916.704 18			
3. » » Furto . . . . . »	38.324 01			
4. » » Infortuni e Responsabilità civile . . . . . »	73.038 07			
		59.776.338 26		
b) Riserva Premi:				
1. Relativa al Ramo Trasporti . . . . . L.	22.879.000 —			
2. Relativa al Ramo Incendio . . . . . »	6.850.256 57			
3. Relativa al Ramo Furto . . . . . »	63.516 40			
4. Relativa al Ramo Infortuni e Responsabilità civile . . . . . »	292.186 84			
		30.084.959 81		
			89.861.298 07	
5. Diritti di custodia . . . . . L.			5.134 47	
6. Elargizioni ad equipaggi . . . . . »			15.000 —	
7. Spese di perizia . . . . . »			5.359 15	
8. Spese relative alla liquidazione di sinistri . . . . . »			124.838 94	
9. Spese di amministrazione . . . . . »			445.026 02	
10. Sopravvenienze passive . . . . . »			12 09	
Totale delle Uscite L.			191.251.654 86	

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1920.

Attività.

1. Titoli:			
Buoni del Tesoro Ordinario 6 %		L.	45.350.000 —
2. Importo rate di premio:			
di competenza 1920, scadenti nel 1921	L. 26.391.033 17		
meno provvigioni su detti titoli	» 3.860.077 30		
			22.530.955 87
3. Corrispondenti (Debitori):			
Saldi dei C/C/ al 31 dicembre 1920:			
a) Banche	L. 610.547 84		
b) Compagnie di assicurazioni	» 12.940.043 95		
c) Amministrazioni di Stato	» 13.110.714 04		
d) Diversi	» 194.122 82		
			26.855.428 65
4. Saldo del c/c al 31 dicembre 1920:			
Con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni		L.	4,743,071 52
5. Depositi di garanzia:			
Esistenti presso le Compagnie di Assicurazione		»	102,867 20
6. Mobili e macchine:			
Valore al 31 dicembre 1920		»	37,417 50
7. Valore dei lavori eseguiti per ricupero di navi, da computarsi a lavori ultimati		»	248,630 31
Totale delle attività		L.	99,868,371 05
Prodotto netto dell'esercizio 1920		»	3,912,521 68
		L.	103,780,892 73
8. Depositi per cauzioni		»	100,000 —
		L.	103,880,892 73

Passività.

1. Corrispondenti (Creditori):				
Saldi dei C/C/ al 31 dicembre 1920:				
a) Compagnie di assicurazioni		L. 7.586.642 99		
b) Amministrazioni di Stato		» 1.111.104 78		
c) Ministero delle Finanze - Per tasse da pagare		» 15.283 54		
d) Diversi		» 146.662 27		
				8.859.693 58
2. Saldo del c/c/ al 31 dicembre 1920:				
Con la Gestione Rischi di guerra in navigazione			L.	288.399 60
3. Ratei di interessi:				
Di competenza 1920			»	876.916 65
4. Tesoro dello Stato:				
Metà dell'utile netto al 31 dicembre 1919, come da R. decreto n. 115 del 29 gennaio 1920			»	1.947.292 41
5. Riserva di garanzia:				
Metà dell'utile netto al 31 dicembre 1919, come da R. decreto n. 115 del 29 gennaio 1920			»	1.947.292 42
6. Riserve:				
a) riserva per pagamento di sinistri denunciati nel 1920 e non liquidati al termine dell'esercizio:				
1. Relativi al Ramo Trasporti	L. 55.748.272 —			
2. » » Incendio	» 3.916.704 18			
3. » » Furto	» 38.324 01			
4. » » Infortuni e Responsabilità civile	» 73.038 07			
		59.776.338 26		
b) riserva per rischi relativi ad assicurazioni coperte con rate di premio introitati nel 1920 di competenza 1921:				
1. Relativi al Ramo Trasporti	L. 22.879.000 —			
2. » » Incendio	» 6.850.256 57			
3. » » Furto	» 63.516 40			
4. » » Infortuni e Responsabilità civile	» 292.186 84			
		30.084.959 81		
				89.861.298 07
			L.	103.780.892 73
7. Depositanti per cauzioni			»	100.000 —
			L.	103.880.892 73

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
STRINGHER.

Il direttore generale
G. TOJA.

Il ragioniere capo
SCARAMELLI.

I sindaci
GHINO FUCINI - ENNIO GRAPELLI - RICCARDO ORSI.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 10 giugno 1922	al 20 giugno 1922
Cassa (Specie metalliche)	938.927.000	938.888.000
Portafoglio su piazze italiane	4.316.614.000	4.392.691.000
Anticipazioni	2.751.151.000	2.750.829.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	667.887.000	673.998.000
Circolazione	13.349.174.000	13.500.312.000
Debiti a vista	835.556.000	907.755.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	967.241.000	1.103.703.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.69 0/0	20.25 0/0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 31 maggio 1922	al 10 giugno 1922
Cassa (Specie metalliche milioni (232.609 000/232,6 0,000)	566.474.000	586.425.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.114.593.000	1.129.120.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.212.428.000)	1.800 262.000	1.796.679 000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	80.252.000	79 812.000
Circolazione	3.290.357.000	3 226 950 000
Debiti a vista	217.119.000	205.700.000
Depositi in c/c fruttifero	293.668.000	298.918 000

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO
al posto di secondo aggiunto per il disegno di figura
nella R. Accademia di belle arti di Milano

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di secondo aggiunto per il disegno di figura nella R. Accademia di belle arti di Milano, con l'annuo stipendio iniziale di L. 4600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore di anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*) *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiansi altre spese, alla R. Accademia di belle arti di Milano, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, od abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Pel ministro
G. CALÒ.

CONCORSO
al posto di secondo aggiunto per l'architettura
nella R. Accademia di belle arti di Milano

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di secondo aggiunto per l'architettura nella Regia Accademia di belle arti di Milano, con l'annuo stipendio iniziale di L. 4600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. A parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma di architetto o di ingegnere civile, conseguito in una scuola di applicazione per gli ingegneri, o di professore di disegno architettonico, ottenuto in un Istituto di belle arti.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore di anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato

dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiansi altre spese, alla R. Accademia di belle arti di Milano, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi di guerra, od abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Per il ministro
G. CALÒ.

CONCORSO

al posto di professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario nella R. Accademia Albertina di belle arti di Torino

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario nella R. Accademia Albertina di belle arti di Torino, con l'annuo stipendio iniziale di L. 6000.

I titoli, fra i quali è necessaria la laurea in lettere, dovranno comprovare il valore del candidato negli studi delle materie anzidette e la sua attitudine all'insegnamento delle medesime ed all'ufficio di bibliotecario.

A parità di condizioni sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia e storia dell'arte.

Si terrà anche conto della qualità di artista nei concorrenti.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2,40, dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati ad altre Amministrazioni per altri fini.

L'esperimento di esame consisterà in una prova orale sulle materie che sono oggetto dell'insegnamento della cattedra messa a concorso in una discussione orale sulle norme tecniche ed amministrative, sulla tenuta di una biblioteca con particolare riguardo alle biblioteche dei Regi Istituti di belle arti.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, od infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Per il ministro
G. CALÒ.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141 e 19 luglio 1909, n. 526;

Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;

Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per le cattedre vacanti nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846;

DECRETA:

È aperto il concorso per esami e per titoli ai seguenti posti di professore straordinario nelle RR. scuole speciali di agricoltura, con lo stipendio di L. 5500, oltre le indennità caro viveri:

I. Due di insegnante di agraria e contabilità rurale;

II. Due di insegnante di storia naturale e patologia vegetale;

III. Uno di insegnante di chimica generale, agraria e tecnologica;

IV. Uno di chimica, fisica e mineralogia;

V. Uno di zoologia agraria, zootecnica ed igiene.

VI. Uno di zoologia. anatomia, fisiologia e zootecnica.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura, divisione IV) non più tardi del 30 settembre 1922.

Le domande dovranno indicare la dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare:

h) titoli ed opere stampate (da presentare in triplice esemplare) dimostranti la coltura specifica dei candidati.

I concorrenti dovranno inoltre presentare il titolo di studio prescritto per ciascun concorso e cioè: laurea in scienze agrarie pel numero I; laurea in scienze agrarie o in scienze naturali pel numero II; laurea in scienze agrarie od in chimica per il numero III; laurea in chimica, in fisica o in scienze naturali pel numero IV; laurea in scienze agrarie od in zooiatria pei numeri V e VI.

I concorrenti che prestino servizio in Istituti governativi, sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*). Tale loro qualità deve essere provata mediante certificato rilasciato dall'Ufficio da cui dipendono.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono conformarsi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica o giudiziaria.

I documenti *b*), *c*), *d*) ed *f*) devono avere data non anteriore al 31 maggio 1922.

I concorrenti riceveranno in tempo debito l'avviso circa il giorno e l'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo presso il Ministero per l'agricoltura, presumibilmente nella prima quindicina di ottobre 1922.

Gli esami saranno scritti ed orali e comprenderanno, pure, la prova di una lezione pubblica ed una prova pratica. Gli esami stessi verteranno sui programmi che, per ogni disciplina oggetto delle cattedre messe a concorso, vengono svolti presso gli Istituti di istruzione superiore.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, e, infine, coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

Del limite stesso non verrà tenuto conto per i concorrenti che siano impiegati al servizio dello Stato da almeno un triennio.

Ai possessori di nuova nomina nelle scuole speciali di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 20 giugno 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526;
Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;
Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1579;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, a sei posti di insegnante straordinario di scienze fisiche e naturali nelle Regie scuole pratiche di agricoltura, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro viveri.

Gli esami saranno orali e scritti, e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica, oltre una prova pratica.

Essi verteranno sulle seguenti materie:

agraria agronomia, agricoltura, economia dell'azienda rurale, contabilità agraria;
industrie agrarie;
chimica applicata all'agricoltura;
storia naturale;
fisica;
zootecnica.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione insegnamento agrario) non più tardi del 15 settembre 1922, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie, prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa, delle occupazioni avute;

i) i titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica dei candidati.

Ai titoli ed ai documenti deve essere allegato a parte un preciso elenco di essi.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono conformarsi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica o giudiziaria.

I documenti *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) devono avere la data non anteriore al 31 maggio 1922.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso una delle RR. scuole pratiche di agricoltura, nel qual caso sono dispensati anche dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*). Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

I concorrenti riceveranno in tempo debito, avviso circa il giorno e l'ora in cui saranno tenuti gli esami che avranno luogo in Roma presso il Ministero per l'agricoltura.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli insegnanti di nuova nomina delle RR. scuole pratiche di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 20 giugno 1922.

Il ministro
BERTINI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.